

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II
SEZIONI AUTORIZZAZIONI E MERCATO**Roma** 15 novembre 2006**Prot. n. 19-06-006254****All.ti n.**Alle imprese di assicurazione che
esercitano i rami danni con sede legale
nel territorio della Repubblica
LORO SEDI

e, p.c.

All'ANIA
Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 – ROMA RM

Lettera Circolare

Oggetto: polizze/convenzioni sottoscritte con le associazioni venatorie – franchigie e
modalità di adesione

1. L'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/1992 ha imposto l'obbligo, a carico di chi esercita l'attività venatoria, di munirsi di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché di polizza per infortuni, predeterminandone anche i massimali.

Dall'esame di alcune polizze/convenzioni sottoscritte dalle associazioni venatorie per conto dei propri iscritti, è emersa la presenza di formule tariffarie con franchigie, non opponibili ai terzi danneggiati, aventi modalità di recupero delle franchigie stesse non in linea con la disciplina assicurativa.

In particolare, si sottolinea che qualora la franchigia non venisse recuperata dall'assicurato e permanesse in capo alle associazioni venatorie, l'attività svolta da queste ultime, sotto tale profilo, sarebbe configurabile quale forma di attività assicurativa preclusa agli enti diversi dalle imprese di assicurazione ex art. 11, comma 1, del Codice delle assicurazioni.

In considerazione di quanto sopra, è necessario che le polizze/convenzioni, nonché la modulistica di adesione all'associazione, prevedano il recupero della franchigia da parte della Compagnia direttamente dall'assicurato ovvero, nel caso in cui l'importo della franchigia fosse solo anticipato dall'associazione per conto dell'iscritto/assicurato, dispongano l'obbligo da parte della associazione di esercitare la rivalsa nei confronti degli assicurati in occasione di ogni sinistro per l'importo della relativa franchigia.

2. Da elementi raccolti dalla scrivente Autorità è emersa la possibile presenza sul mercato di alcune convenzioni che presenterebbero elementi non in linea con le disposizioni di cui alla circolare Isvap 513/03 e successiva lettera circolare del 27 luglio 2005, in materia di utilizzo delle tessere a ricalco.

Ferma la necessità di non procedere con effetto immediato alla stipulazione o al rinnovo con associazioni venatorie di polizze che prevedano testi contrattuali difformi rispetto a quanto indicato al punto 1 nonché modalità di adesione non conformi a quanto stabilito da questa Autorità in materia di utilizzo di tessere a ricalco, le compagnie in indirizzo dovranno trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, copia delle convenzioni in essere con le associazioni venatorie.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)